



COMUNE DI TAVERNA

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE **COPIA** SEDUTA : Pubblica Non Pubblica
N. 11 SESSIONE : Ordinaria Straordinaria
Urgente
Data 29.03.2019 CONVOCAZIONE : 1° 2°

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove, del mese di marzo, alle ore 17.05, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

SINDACO	TARANTINO SEBASTIANO	(Presente)
VICESINDACO	VAVALA' VLADIMIR	(Presente)
CONSIGLIERE	AMELIO CLEMENTINA	(Presente)
CONSIGLIERE	PASCUZZI GIUSEPPE	(Presente)
CONSIGLIERE	PARROTTINO AURELIA ANNA	(Assente)
CONSIGLIERE	LIA SALVATORE	(Assente)
CONSIGLIERE	AMELIO ROSARIO	(Presente)
CONSIGLIERE	GIGLIOTTI GIUSEPPE	(Presente)
CONSIGLIERE	CANINO EUGENIO	(Presente)
CONSIGLIERE	BORELLO ANDREA SALVATORE	(Presente)
CONSIGLIERE	MUSTARI ROSETTA	(Presente)

Presiede il Sig. Il Sindaco Dr. Sebastiano Tarantino,

Partecipa alla seduta la d.ssa Michela Cortese, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 09 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento **Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C.** approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 29/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30/04/2016, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019, dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2019** di € 456.029,36, *così ripartiti:*

COSTI FISSI € 196.088,86

COSTI VARIABILI € 259.940,50

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16. in data 22/03/2018 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2018;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Vista in particolare la relazione tecnico illustrativa, nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione delle tariffe TARI, e le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno **2019**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento(allegato A);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale *“... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...”*;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto l'art. 3-bis D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Relaziona il Sindaco, il quale rimanda alla discussione del punto 8. Non ci sono interventi.

Con votazione palese: favorevoli 6, contrari 3 (minoranza)

DELIBERA

- 1) di approvare **per l'anno 2019**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di quantificare in €. 456.029,36 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 3) di dare atto che il costo complessivo del PEF è pari a 456.029,36**
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio e all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale istituito ai sensi dell'art. 3-bis comma 1 D.L. 138/2011, per l'adozione delle iniziative di propria competenza rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'art. 1 comma 653 L. 147/2013.**
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli 6 contrari 3 (minoranza)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI TAVERNA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI – METODO NORMALIZZATO

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “*metodo normalizzato*” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l'agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato;
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
 - 1. costi fissi:** in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 74,00% e utenze non domestiche 26,00%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, con una agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall'art. 1 comma 658, della legge n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalle famiglie.
 - 2. costi variabili:** la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 74,00% e il 26,00%) è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti.
- **coefficienti:** in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999,
- che una volta effettuata la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art 5, del D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);
- che i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- che per le utenze non domestiche, l'art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l'elencazione di n. 21 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di rifiuti;
- che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici di produzione presunta (**ka, kb, kc, kd**) di cui al D.P.R. 158/99;
- per le utenze domestiche i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: **Ka** (*coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare*) sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato; i coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche **Kb** (*coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare*) sono determinati in misura pari ai valori medi di cui al D.P.R. 158/99;
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa **Kc** (*coefficiente potenziale di produzione*) e per l'attribuzione della parte variabile della tariffa **Kd** (*coefficiente di produzione kg/mq anno*), in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. Al riguardo si è tenuto conto, tra l'altro, della frequenza con cui viene prestato il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti; del lavaggio, della disinfestazione dei

cassonetti, delle vie e delle aree di tutto il territorio comunale ove il servizio è prestato; delle tipologie di attività economiche presenti sul territorio ed il loro riflesso nella realtà economica comunale, delle superfici occupate, della tipologia dei rifiuti prodotta, etc.

- si è ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2019, secondo i coefficienti di produttività di seguito specificati:

TARIFFE TARI 2019 UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Uso Domestico-1 OCCUPANTI	0,75	0,80	0,561832	32,961936
1 .2	Uso Domestico-2 OCCUPANTI	0,88	1,60	0,659216	65,923872
1 .3	Uso Domestico-3 OCCUPANTI	1,00	2,00	0,749110	82,404840
1 .4	Uso Domestico-4 OCCUPANTI	1,08	2,60	0,809038	107,126292
1 .5	Uso Domestico-5 OCCUPANTI	1,11	3,20	0,831512	131,847744
1 .6	Uso Domestico-6 OCCUPANTI	1,10	3,70	0,824021	152,448954
1 .7	Uso Domestico-7 OCCUPANTI	1,10	3,70	0,824021	152,448954

TARIFFE TARI 2019 UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI D	0,47	4,15	0,386958	0,514814
2 .2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	0,68	5,97	0,559855	0,740589
2 .3	STABILIMENTI BALNEARI	0,73	6,47	0,601021	0,802615
2 .5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,12	9,86	0,922114	1,223150
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,88	7,75	0,724518	0,961401
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	1,14	9,99	0,938580	1,239277
2 .8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,02	8,99	0,839782	1,115225
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,63	5,51	0,518689	0,683525
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLE	1,12	9,82	0,922114	1,218188
2 .11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,42	12,47	1,169109	1,546925
2 .12	ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULI	1,00	8,84	0,823316	1,096617
2 .13	CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO	1,34	11,80	1,103244	1,463811
2 .14	ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,77	6,75	0,633953	0,837349
2 .15	ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	0,89	7,85	0,732751	0,973806
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	6,07	53,39	4,997531	6,623125
2 .17	BAR, CAFFH, PASTICCERIE	5,35	47,06	4,404743	5,837877
2 .18	SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E	2,35	20,74	1,934793	2,572834
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,84	25,00	2,338218	3,101294
2 .20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	4,56	40,10	3,754323	4,974476
2 .21	DISCOTECHES NIGHT CLUB	1,60	14,13	1,317306	1,752851

Ka : coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati nel D.P.R. 158/99 (tabella 2b del metodo).

Kb: coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone componenti il nucleo familiare, i cui valori devono essere individuati all'interno dei limiti predeterminati nella tabella 2 del metodo.

Kc: coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono individuati tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.

Kd: coefficiente potenziale di produzione kg/mq che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, i cui valori sono individuati tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.

Ps : percentuale scelta nel *range* minimo-massimo dei coefficienti Kc-Kd di cui al DPR 158/99.

COMUNE DI TAVERNA
PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

“IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019”

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

Taverna, 28.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Cortese Michela)